

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2006, n. 6.

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga:

la seguente legge:

SOMMARIO

TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI

Capo I

Finalità e principi

Art. 1 - *(Finalità)*

Art. 2 - *(Principi)*

Art. 3 - *(Coordinamento regionale delle politiche per la cittadinanza sociale)*

TITOLO II

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Capo I

Destinatari e accesso al sistema integrato

Art. 4 - *(Destinatari del sistema integrato)*

Art. 5 - *(Accesso al sistema integrato)*

Capo II

Servizi e prestazioni

Art. 6 - *(Sistema integrato e prestazioni essenziali)*

Art. 7 - *(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)*

Capo III

Soggetti del sistema integrato

Art. 8 - *(Funzioni della Regione)*

Art. 9 - *(Funzioni delle Province)*

Art. 10 - *(Funzioni dei Comuni)*

Art. 11 - *(Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari)*

Art. 12 - *(Funzioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)*

Art. 13 - *(Famiglie)*

Art. 14 - *(Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro)*

Art. 15 - *(Relazioni con le organizzazioni sindacali)*

Art. 16 - *(Altri soggetti privati)*

Capo IV

Organizzazione territoriale

Art. 17 - *(Servizio sociale dei Comuni)*

Art. 18 - *(Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni)*

Art. 19 - *(Delega)*

Art. 20 - *(Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale)*

Art. 21 - *(Responsabile del Servizio sociale dei Comuni)*

Capo V

Metodi e strumenti di programmazione, concertazione e partecipazione

Art. 22 - *(Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale)*

Art. 23 - *(Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)*

Art. 24 - *(Piano di zona)*

Art. 25 - *(Sistema informativo dei servizi sociali regionale)*

Art. 26 - *(Osservatorio delle politiche di protezione sociale)*

Art. 27 - *(Commissione regionale per le politiche sociali)*

Art. 28 - *(Carta dei diritti e dei servizi sociali)*

Art. 29 - *(Uffici di tutela degli utenti)*

Art. 30 - *(Strumenti di controllo della qualità)*

Capo VI

Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi

Art. 31 - *(Autorizzazione)*

Art. 32 - *(Vigilanza)*

Art. 33 - *(Accreditamento)*

Art. 34 - *(Sanzioni)*

Art. 35 - *(Affidamento dei servizi)*

Capo VII

Risorse umane

Art. 36 - *(Operatori del sistema integrato)*

Art. 37 - *(Attività di formazione)*

Capo VIII

Strumenti di finanziamento e compartecipazione al costo delle prestazioni

Art. 38 - *(Finanziamento del sistema integrato)*

Art. 39 - *(Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni)*

Art. 40 - *(Sostegno agli investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario)*

Art. 41 - *(Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)*

Art. 42 - *(Compartecipazione al costo delle prestazioni)*

TITOLO III

AREE DI INTERVENTO DEL SISTEMA INTEGRATO, POLITICHE SOCIO SANITARIE INTEGRATE, PROGRAMMI SPECIALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Capo I

Aree di intervento del sistema integrato

Art. 43 - *(Politiche per le famiglie)*

Art. 44 - *(Politiche per l'infanzia e l'adolescenza)*

Art. 45 - *(Politiche per le persone anziane)*

Art. 46 - *(Politiche per le persone con disabilità)*

Art. 47 - *(Politiche per gli immigrati)*

Art. 48 - *(Politiche di contrasto alle dipendenze)*

Art. 49 - *(Politiche a tutela della salute mentale)*

Art. 50 - *(Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale)*

Art. 51 - *(Politiche per le persone detenute ed ex detenute)*

Art. 52 - *(Politiche per le persone senza fissa dimora)*

Art. 53 - *(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città)*

Art. 54 - *(Modalità di attuazione)*

Capo II

Politiche sociosanitarie integrate

Art. 55 - *(Integrazione sociosanitaria)*

Art. 56 - *(Prestazioni sociosanitarie)*

Art. 57 - *(Erogazione delle prestazioni sociosanitarie integrate)*

Capo III

Programmi speciali di sostegno al reddito

Art. 58 - (*Interventi di sostegno economico*)

Art. 59 - (*Reddito di base e progetti di inclusione per la cittadinanza*)

TITOLO IV

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Capo I

Norme finali, transitorie e finanziarie

Art. 60 - (*Potere sostitutivo*)

Art. 61 - (*Clausola valutativa*)

Art. 62 - (*Modifica della legge regionale 41/1996*)

Art. 63 - (*Modifica della legge regionale 8/2001*)

Art. 64 - (*Modifica della legge regionale 20/2005*)

Art. 65 - (*Abrogazioni*)

Art. 66 - (*Norme transitorie*)

Art. 67 - (*Norme finanziarie*)

TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI

Capo I

Finalità e principi

Art. 1

(*Finalità*)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi.

2. Il sistema organico favorisce altresì la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, di seguito denominato sistema integrato.

Art. 2

(*Principi*)

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, garantiscono l'insieme

dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.

2. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di sussidiarietà, di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.

3. La Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, realizzano il sistema integrato con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000.

4. Le politiche regionali del sistema integrato, gli interventi in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale sono realizzati mediante misure attuative coordinate.

5. Ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le loro rappresentanze, previste all'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatici e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), riconoscono e valorizzano il ruolo dei soggetti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.

6. La Regione riconosce, promuove e sostiene:

- a) l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno della domiciliarità;
- b) il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
- c) le iniziative di reciprocità e di auto-aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;
- d) la centralità delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- e) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti;
- f) la facoltà da parte della persona e delle famiglie di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalità appropriate rispetto ai bisogni e in coerenza con il progetto individuale.

7. La Regione assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e le altre parti sociali.

Art. 3

(Coordinamento regionale delle politiche per la cittadinanza sociale)

1. Ai fini del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, la Regione garantisce l'integrazione delle politiche socioassistenziali di protezione sociale, sanitarie, abitative, dei trasporti, dell'educazione, formative, del lavoro, culturali, ambientali e urbanistiche, dello sport e del tempo libero, nonché di tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona e alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale.

TITOLO II

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Capo I

Destinatari e accesso al sistema integrato

Art. 4

(Destinatari del sistema integrato)

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti nella regione.

2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti anche alle persone presenti nel territorio della regione di seguito indicate:

- a) cittadini italiani temporaneamente presenti;
- b) stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- c) richiedenti asilo, rifugiati e apolidi;
- d) minori stranieri e donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

3. Tutte le persone comunque presenti nel territorio della regione hanno diritto agli interventi di assistenza urgenti, come individuati dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 23.

4. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. L'assistenza alle persone di cui ai commi 2 e 3 è di competenza del Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento. Per l'assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.

Art. 5

(Accesso al sistema integrato)

1. Le persone di cui all'articolo 4 fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale.

2. Per garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d'intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno.

3. Il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17, in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:

- a) l'informazione e l'orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;
- b) la valutazione multidimensionale del bisogno, eventualmente in forma integrata;
- c) la presa in carico delle persone;
- d) l'integrazione degli interventi;
- e) l'erogazione delle prestazioni;
- f) la continuità assistenziale.

4. Per garantire un'idonea informazione sull'offerta di interventi e servizi, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.

Capo II

Servizi e prestazioni

Art. 6

(Sistema integrato e prestazioni essenziali)

1. Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;

- b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
- c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- f) misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
- g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
- h) la promozione dell'istituto dell'affido;
- i) la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);
- j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
- l) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.

2. Sono considerati essenziali i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, fermo restando che vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale i seguenti servizi e interventi:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale;
- c) servizi residenziali e semiresidenziali;
- d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- e) interventi di assistenza economica.

Art. 7

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime sono definiti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, salvaguardando comunque i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato.

Capo III

Soggetti del sistema integrato

Art. 8

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di interventi e servizi sociali.

2. La Regione, in particolare:

- a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- b) definisce gli indirizzi al fine di garantire modalità omogenee nel territorio regionale per assicurare la facoltà, da parte delle persone e delle famiglie, di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, in coerenza con la programmazione locale e con il progetto individuale;

- c) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private;
- d) promuove e autorizza lo sviluppo dei servizi del sistema integrato, attraverso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale;
- e) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei servizi e delle strutture operanti nel sistema integrato;
- f) definisce le modalità e i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi di cui alla lettera c);
- g) definisce indirizzi generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- h) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 e le altre risorse destinate al finanziamento del sistema integrato;
- i) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il Sistema informativo dei servizi sociali regionale di cui all'articolo 25;
- j) promuove e sostiene la gestione associata degli interventi e servizi sociali del sistema locale;
- k) verifica la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
- l) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, a supporto della realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
- m) promuove iniziative di formazione di base e permanente per il personale operante nel sistema integrato;
- n) promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, in particolare in raccordo con il sistema della formazione;
- o) promuove le organizzazioni di volontariato quale espressione della libera e gratuita partecipazione dei cittadini allo sviluppo del sistema integrato;
- p) promuove iniziative per favorire l'applicazione dell'amministratore di sostegno;
- q) provvede all'istituzione e tenuta degli albi e registri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali.

Art. 9

(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato, partecipando in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona di cui all'articolo 24, con specifico riferimento alle materie di propria competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Province collaborano alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.

3. Le Province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.

Art. 10

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale e in particolare:

- a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;

- b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
- c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- d) esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
- f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.

2. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

3. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, i Comuni promuovono il concorso e agevolano il ruolo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 11

(Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari)

1. Le Aziende per i servizi sanitari partecipano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all'integrazione sociosanitaria.

2. I Comuni possono prevedere la delega della gestione del Servizio sociale dei Comuni, ovvero di specifici servizi, alle Aziende per i servizi sanitari.

3. Le Aziende per i servizi sanitari, previa autorizzazione della Regione, possono partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione ed erogazione degli interventi e servizi sociosanitari.

Art. 12

(Funzioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), che operano nel campo socioassistenziale e sociosanitario, sono inserite nel sistema integrato e partecipano alla programmazione in materia e alla gestione dei servizi, concorrendo in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona.

2. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona possono realizzare tra di loro, con enti locali e con altri enti pubblici o privati le forme di collaborazione e di cooperazione previste dalla vigente legislazione di settore.

3. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono autorizzate a partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione ed erogazione degli interventi e servizi del sistema integrato.

Art. 13

(Famiglie)

1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato è assicurata la piena valorizzazione delle risorse di solidarietà proprie delle famiglie.

2. Gli enti pubblici promuovono il coinvolgimento delle famiglie nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.

Art. 14

(Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro)

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse

e le specificità delle comunità locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:

- a) gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro;
- b) le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi;
- c) le organizzazioni di volontariato;
- d) le associazioni di promozione sociale;
- e) le fondazioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e, qualora non fornitori di servizi e interventi, alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. E' promosso, prioritariamente, il coinvolgimento dei soggetti operanti, che apportano risorse materiali o immateriali proprie.

4. La Regione e gli enti locali valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata di partecipazione civile e di solidarietà sociale, come risposta autonoma e gratuita della comunità ai propri bisogni, nonché come affiancamento ai servizi finalizzato a favorire il continuo adeguamento dell'offerta ai cittadini.

5. La Regione e gli enti locali, nell'ambito del sistema integrato, promuovono e valorizzano la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

6. La Regione, per le finalità di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), e di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), promuove il servizio civile, al fine di valorizzare la solidarietà e l'impegno sociale, nonché quale esperienza di cittadinanza attiva.

Art. 15

(Relazioni con le organizzazioni sindacali)

1. La Regione e gli enti locali, secondo le proprie competenze, attuano la presente legge garantendo l'informazione, la consultazione, la concertazione e la contrattazione sindacale, secondo le previsioni della vigente normativa statale e regionale, dei contratti nazionali e degli accordi decentrati.

2. La Regione e gli enti locali assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatica e regolamentare derivanti dalla presente legge.

Art. 16

(Altri soggetti privati)

1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale, sociosanitario e socioeducativo concorrono alla gestione e all'offerta dei servizi, nonché alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Capo IV

Organizzazione territoriale

Art. 17

(Servizio sociale dei Comuni)

1. I Comuni esercitano la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di

cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonché le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti dei distretti sanitari di cui all'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, di seguito denominati ambiti distrettuali.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Comuni esercitano in forma associata le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai Comuni interessati.

3. I Comuni determinano, con la convenzione di cui all'articolo 18, la forma e le modalità di collaborazione per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 2.

4. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

5. Il Servizio sociale dei Comuni è dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale e articola la propria organizzazione in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attività di cui ai commi 1 e 2.

6. L'ufficio di direzione e programmazione è struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale di cui all'articolo 20 per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.

7. Qualora l'ambito distrettuale comprenda il territorio di un solo Comune o parte di esso, le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite al Comune singolo.

Art. 18

(Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni)

1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e approvata con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega all'Azienda per i servizi sanitari, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale o altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati enti gestori.

3. La convenzione disciplina:

- a) la durata della gestione associata;
- b) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio;
- c) i criteri e le procedure di nomina del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 21, nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale;
- d) i rapporti finanziari;
- e) le modalità di informazione ai consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.

Art. 19

(Delega)

1. L'atto di delega individua le modalità attuative della convenzione di cui all'articolo 18.

2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito

il personale che nei Comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.

3. L'ente delegato, d'intesa con l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.

4. Il personale messo a disposizione dai Comuni associati conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.

5. Le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nel settore degli enti locali.

6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.

7. In caso di revoca della delega il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito ai Comuni deleganti, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa intesa, ove necessaria, delle relative piante organiche.

Art. 20

(Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale)

1. In ogni ambito distrettuale è istituita l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale.

2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del sindaco del Comune più popoloso dell'ambito distrettuale di pertinenza. Essa è composta dai sindaci di tutti i Comuni dell'ambito distrettuale, ovvero dagli assessori o dai consiglieri delegati in via permanente. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.

3. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il Coordinatore sociosanitario dell'Azienda medesima, il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e il Direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.

4. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

5. L'Assemblea svolge le seguenti attività:

- a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
- b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma;
- c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
- d) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
- e) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;
- f) esprime il parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora l'Azienda per i servizi sanitari gestisca, in delega, anche i servizi socioassistenziali, il parere espresso è vincolante;
- g) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore di distretto;
- h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai Comuni dell'ambito distrettuale.

6. L'Assemblea può individuare al suo interno una più ristretta rappresentanza per compiti attuativi di determinazioni collegialmente assunte o per l'elaborazione di progettualità specifiche.

7. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento interno, approvato dall'Assemblea medesima, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

8. Qualora l'ambito distrettuale comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 3.

Art. 21

(Responsabile del Servizio sociale dei Comuni)

1. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni è individuato dall'ente gestore tra il personale a sua disposizione, tra il personale dei Comuni associati ovvero tra personale esterno ed è nominato in base ai criteri e alle procedure individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera c).

2. Costituiscono requisiti per la nomina del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.

3. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni:

- a) assume le funzioni di direzione del servizio;
- b) pianifica e gestisce il personale assegnato al servizio;
- c) pianifica e gestisce le risorse finanziarie assegnate;
- d) pianifica e gestisce le risorse strumentali assegnate;
- e) è responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 17, comma 5.

4. L'ente gestore, fermi restando i requisiti soggettivi e le procedure di nomina di cui al comma 1, può disporre nuove assunzioni.

Capo V

Metodi e strumenti di programmazione, concertazione e partecipazione

Art. 22

(Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 e per l'attuazione integrata delle politiche di cui al titolo III, capo I, la Direzione generale dell'Amministrazione regionale svolge funzioni di impulso dell'attività delle Direzioni centrali che intervengono nelle materie di cui all'articolo 3, garantendone il coordinamento e la continuità dell'azione amministrativa.

2. Ai fini dell'attività di coordinamento di cui al comma 1, è istituito presso la Direzione generale il Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale, composto dal Direttore generale, con funzioni di presidente, e dai Direttori centrali competenti nelle materie di cui all'articolo 3.

Art. 23

(Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, nonché per il contrasto dell'istituzionalizzazione.

2. Il Piano sociale regionale è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali ed è predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo il metodo della concertazione.

3. Il Piano sociale regionale, tenuto conto delle politiche di cui al titolo III, capo I, indica in particolare:

- a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica;
- b) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonché le tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni;
- c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
- d) le modalità di finanziamento del sistema integrato;
- e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione permanente del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;
- f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
- g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato;
- h) i criteri e le modalità per la predisposizione della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 28;
- i) i criteri e le modalità per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2;
- j) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza.

4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, e successiva intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale. L'intesa interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Piano sociale regionale può essere motivatamente approvato prescindendo dall'intesa.

5. La rilevazione delle condizioni di bisogno di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei ai settori sanitario e socioassistenziale, definiti dalla Giunta regionale.

Art. 24

(Piano di zona)

1. Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.

2. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali.

3. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.

4. Il PDZ definisce in particolare:

- a) l'analisi del bisogno;
- b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;

- c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;
- d) le modalità organizzative dei servizi;
- e) le attività di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 57;
- f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali locali e le quote rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni necessarie per l'integrazione socio-sanitaria;
- g) le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- h) le modalità di collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;
- i) le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi sanitari, per garantire la cooperazione nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria;
- j) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza e la valutazione partecipata dei cittadini in merito alle attività, alle prestazioni e ai servizi disponibili, compresa la redazione, da parte degli enti e organismi gestori, del bilancio sociale.

5. Il PDZ può prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita, diretti a gruppi a rischio sociale o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.

6. Il PDZ è definito dai Comuni associati di cui al comma 1, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Province e di tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, attivi nella programmazione e delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni, sentito il parere delle rappresentanze territoriali delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 27, comma 3, lettere h), i), o), q), r), s), t) e u). Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

7. Il PDZ è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e sottoscritto dallo stesso, dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari. E' sottoscritto altresì dai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Province, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, i quali partecipano alla conferenza finalizzata alla stipulazione dell'accordo di programma e concorrono all'attuazione degli obiettivi del PDZ con risorse proprie.

8. Il PDZ ha validità triennale e viene aggiornato annualmente nei limiti e secondo le modalità stabilite con l'accordo di programma di cui al comma 7.

9. Le attività sociosanitarie previste dal PDZ devono essere coincidenti con le omologhe previsioni del Programma delle attività territoriali (PAT).

Art. 25

(Sistema informativo dei servizi sociali regionale)

1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province e dei Comuni, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale il Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS), quale supporto alla funzione di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del sistema integrato.

2. Il SISS assicura la disponibilità dei dati relativi all'analisi dei bisogni sociali, al corretto ed efficace utilizzo delle risorse e allo stato dei servizi. Il SISS assicura inoltre la pubblicità dei dati raccolti.

3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e il modello organizzativo del SISS.

4. La Regione assicura il collegamento del SISS con il sistema informativo sanitario, nonché con i sistemi delle altre aree dell'integrazione sociale e dispone le necessarie connessioni con la rete dei sistemi informativi delle Province, dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa.

5. La Regione assicura, in collaborazione con le Province, la formazione continua del personale addetto dei servizi sociali dei Comuni finalizzata al corretto funzionamento del SISS.

6. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti a fornire periodicamente le informazioni richieste, affinché confluiscono e siano organizzate nel SISS.

Art. 26

(Osservatorio delle politiche di protezione sociale)

1. L'osservatorio delle politiche di protezione sociale consiste nelle funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale svolge dette funzioni in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione.

2. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.

3. I risultati dell'attività dell'osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.

Art. 27

(Commissione regionale per le politiche sociali)

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia socio-assistenziale, sociosanitaria e socioeducativa, nonché nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito denominata Commissione regionale.

2. La Commissione regionale svolge funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato ed esprime parere sul Piano sociale regionale.

3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, ed è composta da:

- a) l'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- c) il Direttore dell'Agenzia regionale della sanità o suo delegato;
- d) il Direttore del Servizio competente per le attività socioassistenziali o suo delegato;
- e) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
- f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;
- g) un rappresentante designato dall'Unione Province Italiane (UPI) - Friuli Venezia Giulia;
- h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- i) un rappresentante designato dal Coordinamento delle associazioni dei pensionati dei lavoratori autonomi (CAPLA);
- j) due rappresentanti designati dalle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti;
- k) due rappresentanti designati dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali;
- l) due rappresentanti designati dal Comitato regionale del volontariato;
- m) due rappresentanti designati dall'Ordine degli assistenti sociali;

- n) un rappresentante designato dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- o) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili;
- p) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);
- q) due rappresentanti designati dalle categorie economiche;
- r) due rappresentanti designati dall'Associazione regionale enti d'assistenza (AREA);
- s) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale strutture terza età (ANASTE);
- t) due rappresentanti designati dall'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA);
- u) un rappresentante designato dalla Federazione degli imprenditori socio-assistenziali (FISA);
- v) un rappresentante designato dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

4. Alle sedute della Commissione regionale partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione. Possono essere invitati a partecipare altri soggetti, in relazione agli argomenti trattati.

5. La Commissione regionale ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. Può essere articolata in sottocommissioni.

6. Le riunioni della Commissione regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.

Art. 28

(Carta dei diritti e dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e di garantire la trasparenza, consentendo ai cittadini di fare scelte appropriate, i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi sociali adottano la Carta dei diritti e dei servizi sociali, in conformità agli indirizzi del Piano sociale regionale.

2. La Carta dei diritti e dei servizi sociali è esposta nel luogo in cui sono erogati i servizi e contiene le informazioni sulle prestazioni offerte, sui criteri di accesso, sulle modalità di erogazione e sulle tariffe praticate. Essa inoltre riconosce il diritto a forme di consultazione e di valutazione della qualità dei servizi e indica le modalità di ricorso in caso di mancato rispetto degli standard e delle garanzie previste.

3. La Carta dei diritti e dei servizi sociali costituisce requisito necessario per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture.

Art. 29

(Uffici di tutela degli utenti)

1. Al fine di garantire il rispetto da parte dei soggetti erogatori degli standard e delle garanzie previsti nelle carte dei servizi, è istituito in ciascun Servizio sociale dei Comuni un ufficio di tutela degli utenti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.

Art. 30

(Strumenti di controllo della qualità)

1. Al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi, nonché ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 33, la Giunta regionale definisce con atto di indirizzo specifici standard e indicatori di qualità utili a verificare e valutare i seguenti parametri:

- a) qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
- b) congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
- c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
- d) flessibilità organizzativa;
- e) coinvolgimento e ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
- f) personalizzazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.

2. L'atto di indirizzo individua altresì gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione al controllo dei cittadini e degli utenti dei servizi.

3. L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale regionale, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Capo VI

Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi

Art. 31

(Autorizzazione)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggette al rilascio di autorizzazione all'esercizio.

2. L'autorizzazione è concessa, dal Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicata, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della società, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle disposizioni statali e regionali in materia.

3. La responsabilità ai fini amministrativi è in capo al titolare dell'autorizzazione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili.

4. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale.

5. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività o della società, di modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si provvede alla modifica o alla conferma dell'autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 7.

6. La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e determina la decadenza dell'autorizzazione.

7. Con regolamento regionale sono definiti:

- a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
- c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5;

d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni.

8. Le strutture deputate a ospitare soggetti che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socioassistenziali, sono le strutture sociosanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tali strutture sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e successive modifiche.

Art. 32

(Vigilanza)

1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 31. La verifica comprende altresì la qualità e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate.

2. La vigilanza si esercita periodicamente ovvero, in caso di specifiche segnalazioni, mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli sulle strutture e sui servizi.

3. La funzione e le attività relative alla vigilanza sono esercitate dai Comuni in forma associata negli ambiti distrettuali.

Art. 33

(Accreditamento)

1. L'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività. Il processo di accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie è coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie di cui all'articolo 31, comma 8.

2. Con regolamento regionale sono definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, con particolare riferimento a:

- a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
- b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
- d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;
- e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

4. Le attività concernenti l'accreditamento sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale il servizio o la struttura è ubicata, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2. Il relativo provvedimento è rilasciato dal Comune ove ha sede la struttura o il servizio.

5. Le strutture accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico, senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili, nei limiti del fabbisogno previsto dal Piano sociale regionale e dal Piano sanitario e sociosanitario regionale.

6. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro.

Art. 34

(Sanzioni)

1. Costituiscono illecito amministrativo:

- a) lo svolgimento di servizi e la gestione di strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno in assenza di autorizzazione o in contrasto con quanto specificatamente previsto dall'autorizzazione medesima;
- b) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 31, comma 6;
- c) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 31, comma 7;
- d) il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 32;
- e) l'utilizzo di forme di pubblicizzazione contenenti false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni.

2. La tipologia e la misura delle sanzioni per gli illeciti di cui al comma 1 sono individuate con atto della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'atto deliberativo può essere motivatamente approvato.

Art. 35

(Affidamento dei servizi)

1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta. È esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. Alla valutazione del prezzo offerto non può essere attribuito più del 15 per cento dei punti totali previsti in sede di capitolato d'appalto.

2. L'affidamento dei servizi avviene altresì nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge si provvede secondo modalità che ne garantiscano la continuità.

4. Al soggetto aggiudicatario dei servizi è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi.

5. La Giunta regionale definisce con atto di indirizzo le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2001, n. 188.

6. L'atto di indirizzo è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Capo VII

Risorse umane

Art. 36

(Operatori del sistema integrato)

1. La Regione individua le seguenti figure professionali sociali operanti nell'ambito del sistema integrato:

- a) l'assistente sociale;
- b) l'educatore professionale;

- c) l'educatore della prima infanzia;
- d) l'animatore sociale;
- e) l'operatore socio-sanitario e l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.

2. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato anche coloro che sono in possesso di titoli riconosciuti validi ai sensi della normativa vigente, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, nonché gli operatori dell'inserimento lavorativo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e i mediatori culturali di cui all'elenco previsto dall'articolo 25, comma 6, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

3. La Regione, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, ne prevede l'impiego promuovendo un'ulteriore formazione specifica in relazione ai differenti contesti operativi.

4. Il titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è a esaurimento.

5. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, definisce i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale per gli operatori del sistema integrato.

6. La Regione stabilisce i percorsi formativi degli operatori del sistema integrato da formare nell'ambito del sistema formativo regionale.

7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli operatori privi dei requisiti professionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da meno di due anni, accedono ai corsi di formazione di base.

9. Per gli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.

10. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, regionale e decentrata.

Art. 37

(Attività di formazione)

1. La formazione di base e permanente e la qualificazione del personale in servizio costituiscono strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato.

2. La Regione promuove la formazione di base, continua e permanente degli operatori del sistema integrato, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

3. La programmazione regionale delle iniziative per la formazione degli operatori del sistema integrato è predisposta dalla Regione con riferimento a quanto stabilito nel Piano sociale regionale e con il concorso degli enti locali.

4. La programmazione regionale di cui al comma 3 costituisce indirizzo per l'attuazione delle iniziative di qualificazione e di formazione permanente e continua degli operatori del sistema integrato, realizzate da enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, nonché per le attività formative realizzate con il concorso delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore e delle Università degli studi.

5. La Regione, in raccordo con gli enti locali, promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro.

6. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi e servizi sociali promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori a iniziative di formazione continua e permanente.

Capo VIII

Strumenti di finanziamento e compartecipazione al costo delle prestazioni

Art. 38

(Finanziamento del sistema integrato)

1. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziato dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli altri enti pubblici e dall'Unione europea, nonché con risorse private.

Art. 39

(Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni)

1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. La Giunta regionale con apposito atto determina l'entità della quota, nonché i criteri e le modalità di utilizzo della stessa.

3. Con regolamento regionale, da adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2. L'intesa interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere motivatamente adottato prescindendo dall'intesa.

Art. 40

(Sostegno agli investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, a partire dall'anno 2007, un Fondo regionale per gli investimenti, destinato a promuovere e sostenere la realizzazione, da parte di soggetti pubblici, soggetti del privato sociale e soggetti privati convenzionati, di servizi sperimentali e di forme innovative di residenzialità, rispondenti alle necessità delle comunità locali.

2. Con regolamento regionale sono determinate le misure degli interventi ammissibili e sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di intervento.

3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a istituire, a partire dall'anno 2007, un Fondo speciale di rotazione a favore degli enti pubblici, degli enti del privato sociale e del privato di mercato, per l'attivazione di agevolazioni destinate a sostenere l'acquisto di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di interventi edilizi di straordinaria manutenzione, di ristrutturazione, di ampliamento, di adeguamento alle normative nazionali e regionali in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento ai requisiti minimi previsti di servizi e strutture già operanti sul territorio regionale nel settore sociosanitario per l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti e di disabili gravi, nel settore socioassistenziale e nel settore socioeducativo.

4. Al Fondo di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

5. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

- a) conferimenti ordinari della Regione;
- b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

- c) conferimenti dello Stato;
- d) rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
- e) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche di contributi regionali in conto capitale o annui costanti nei settori socioassistenziale e socioeducativo;
- f) interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

6. Le dotazioni del Fondo sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate della durata massima di venti anni, finalizzate alla parziale copertura delle spese di investimento e degli oneri per interessi.

7. Con regolamento regionale sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare agli interventi di cui al comma 3 e definiti i criteri, le procedure e le modalità d'intervento.

8. L'amministrazione del Fondo è affidata al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., con contabilità separata, attraverso un Comitato di gestione.

9. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, ed è composto da:

- a) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.;
- c) tre funzionari regionali designati, quali esperti, dal Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale.

10. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 3 è esercitata dalla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti attribuiti, nonché per definire il rimborso annuo da riconoscere.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia S.p.A. per supportare la riconversione e la realizzazione di nuovi servizi residenziali, semiresidenziali e diurni, socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, previsti negli atti di programmazione regionale, attraverso lo sviluppo del project financing.

13. Per le finalità di cui al comma 12, con apposita convenzione, sono disciplinate le funzioni di:

- a) consulenza tecnica alle amministrazioni pubbliche su ipotesi di piani economico-finanziari di project financing;
- b) assistenza ed esame di eventuali progetti sotto il profilo economico-finanziario, con esclusione della fase di selezione dei proponenti e delle fasi di gara;
- c) ricerca di promotori privati cui segnalare specifici progetti, valutazione di iniziative dagli stessi proposte e, in caso di esito positivo, partecipazione al capitale di rischio nell'iniziativa del promotore;
- d) gestione di un eventuale fondo da costituire presso Friulia S.p.A., destinato a fornire alle amministrazioni pubbliche concedenti le risorse necessarie a sostenere i progetti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);
- e) costituzione di un fondo di garanzia dedicato per attivare finanziamenti bancari da parte di istituti singoli o associati.

14. I finanziamenti del Fondo regionale per gli investimenti di cui al comma 1 e del Fondo speciale di rotazione di cui al comma 3 sono disposti mediante legge finanziaria regionale a partire dall'esercizio 2007.

Art. 41

(Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)

1. La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.

3. Il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

4. Le modalità di gestione del Fondo, nonché la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2 sono disciplinate con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 42

(Compartecipazione al costo delle prestazioni)

1. La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni trova applicazione da parte dei Comuni con riferimento alla situazione economica del richiedente ovvero del suo nucleo familiare, secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, al fine di assicurarne l'omogenea applicazione territoriale.

2. In ordine alla valutazione della situazione economica, gli indirizzi di cui al comma 1 adattano alla realtà regionale le determinazioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

TITOLO III

AREE DI INTERVENTO DEL SISTEMA INTEGRATO, POLITICHE SOCIO SANITARIE
INTEGRATE, PROGRAMMI SPECIALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Capo I

Aree di intervento del sistema integrato

Art. 43

(Politiche per le famiglie)

1. La Regione promuove politiche per le famiglie, al fine di favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, individuare e affrontare precocemente le situazioni di disagio psico-sociale ed economico dei nuclei familiari e creare reti di solidarietà locali.

2. In particolare la Regione:

- a) valorizza le risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie e il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo, attraverso specifiche misure, le scelte procreative libere e responsabili;
- b) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne, per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;
- c) promuove la solidarietà e le esperienze di auto-aiuto fra genitori, anche favorendo il loro associazionismo;
- d) sostiene le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;

- e) sostiene le famiglie impegnate a dare accoglienza e aiuto a persone in difficoltà, in particolare minori, anziani, disabili e persone affette da malattie mentali, anche attraverso attività formative, di supporto consulenziale e agevolazioni economiche;
- f) promuove politiche per il sostegno alle responsabilità genitoriali;
- g) contrasta ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e violenza in famiglia, anche attraverso l'attivazione degli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).

Art. 44

(Politiche per l'infanzia e l'adolescenza)

1. La Regione promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale.

2. In particolare la Regione:

- a) sostiene il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia;
- b) promuove la rete dei servizi per la prima infanzia, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
- c) promuove l'affidamento familiare del minore temporaneamente privo di cure familiari idonee e ne garantisce comunque, nell'impossibilità dell'affidamento, l'accoglienza presso comunità residenziali;
- d) promuove interventi nel campo educativo, formativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e in situazioni di disagio;
- e) promuove collaborazioni educative tra realtà scolastiche ed extrascolastiche, per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo, con particolare attenzione all'area penale minorile;
- f) realizza il superamento definitivo degli istituti per i minori e la loro riconversione in strutture residenziali con caratteristiche strutturali e organizzative di tipo familiare;
- g) contrasta ogni abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza sui minori, in qualsiasi ambito perpetrati;
- h) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati dedicati, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- i) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e trasversalità;
- j) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. La Regione promuove una cultura della pianificazione e della progettazione degli spazi, edifici, aree e percorsi urbani, ispirate al rispetto e all'ascolto delle esigenze delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, sostenendo coerenti interventi di innovazione e riqualificazione a misura dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 45

(Politiche per le persone anziane)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, promuove politiche per le persone anziane atte a garantirne l'autonomia, l'autosufficienza e la partecipazione sociale, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani totalmente non autosufficienti.

2. La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all'interno delle famiglie e

della società e promuove un sistema di interventi e servizi diversificati in relazione ai bisogni, rivolto comunque a privilegiare la domiciliarità, la vita di relazione e la partecipazione attiva nella comunità locale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, oltre a quanto già previsto dalla normativa di settore, la Regione:

- a) favorisce le attività di volontariato e di reciprocità, compresi i servizi civici volontari di anziani, nonché dei ruoli attivi di utilità sociale degli anziani;
- b) sostiene lo sviluppo di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali e laboratori, idonei a consentire scambi relazionali, anche intergenerazionali;
- c) sostiene la realizzazione di alloggi autonomi e unità abitative di dimensioni minime, collegati con un servizio di assistenza continua e garantita di carattere sanitario, domestico e sociale, per singoli o più anziani, rispondenti alle esigenze di inclusione e di autosufficienza;
- d) promuove iniziative per assicurare, nelle strutture residenziali, il pieno rispetto della riservatezza e degli altri diritti individuali degli ospiti, il libero accesso di parenti e conoscenti, la qualità delle prestazioni, l'osservanza dei normali ritmi di vita e l'umanizzazione delle prestazioni.

Art. 46

(Politiche per le persone con disabilità)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, promuove politiche atte a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità, a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di disabilità, a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilità gravi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dalla normativa di settore, la Regione:

- a) sostiene le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto;
- b) promuove misure alternative al ricovero in strutture e servizi di sollievo, soluzioni abitative autonome e forme di residenzialità per le persone disabili gravi prive del sostegno familiare;
- c) assicura l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi per migliorare la mobilità delle persone disabili, anche affette da gravi menomazioni fisiche o sensoriali;
- d) favorisce, in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, la formazione indirizzata a progettare e realizzare abitazioni, uffici e luoghi di lavoro accessibili;
- e) promuove la diffusione delle informazioni sui problemi connessi alla disabilità e alla vita di relazione delle persone disabili.

Art. 47

(Politiche per gli immigrati)

1. Le politiche per favorire l'integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati e la loro tutela sono realizzate secondo quanto previsto dalla legge regionale 5/2005.

Art. 48

(Politiche di contrasto alle dipendenze)

1. La Regione promuove politiche per la prevenzione e il recupero delle persone con problemi di dipendenza da sostanze legali e illegali, favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.

2. In particolare la Regione:

- a) promuove azioni e attività dirette alla prevenzione sociosanitaria e alla diffusione di adeguati stili di vita per l'intera popolazione, dando priorità agli interventi a favore degli adolescenti e comunque delle fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
- b) promuove interventi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di luoghi di aggregazione e associativi;
- c) prevede forme di sostegno e di accompagnamento ai soggetti dipendenti e alle loro famiglie, favorendo iniziative di incontro, socializzazione ed elaborazione delle reciproche esperienze;
- d) sviluppa azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze, anche qualora soggette a misure alternative alla detenzione;
- e) sostiene e valorizza l'attività delle comunità terapeutiche;
- f) favorisce la sperimentazione di modalità di intervento innovative, sia sotto il profilo preventivo-educativo, sia sotto il profilo riabilitativo-inclusivo, in grado di intercettare nuovi bisogni e domande correlati alla continua evoluzione delle diverse forme di dipendenza;
- g) prevede specifiche forme di sostegno e accoglienza in strutture dedicate per le madri tossicodipendenti con figli minori.

Art. 49

(Politiche a tutela della salute mentale)

1. La Regione promuove politiche per la tutela delle persone con problemi di salute mentale, favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.

2. In particolare la Regione:

- a) assicura interventi atti a garantire il sostegno e la protezione delle persone con disturbi mentali al proprio domicilio;
- b) promuove la realizzazione di case-famiglia e comunità alloggio a favore di persone con disturbi mentali, che non possono risiedere in famiglia o presso il proprio domicilio, ovvero privi dei familiari che a essi provvedevano;
- c) promuove il superamento definitivo di situazioni residenziali istituzionalizzanti;
- d) promuove forme di auto-mutuo aiuto e servizi di sollievo;
- e) promuove azioni finalizzate all'integrazione lavorativa e all'inserimento socio-lavorativo delle persone con problemi di salute mentale;
- f) promuove azioni per favorire l'inclusione sociale di persone con disturbi mentali ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari, anche tramite l'inserimento in comunità protette.

Art. 50

(Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale)

1. La Regione promuove politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione, nonché le situazioni di povertà economica e relazionale.

2. In particolare la Regione:

- a) promuove e sostiene le reti di solidarietà sociale;
- b) promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;
- c) promuove progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale;

- d) promuove interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo;
- e) promuove e sostiene servizi di informazione, orientamento, pronto intervento e di prima accoglienza.

Art. 51

(Politiche per le persone detenute ed ex detenute)

1. La Regione promuove politiche per le persone detenute ed ex detenute.
2. In particolare la Regione:
 - a) assicura interventi di sostegno a favore delle persone in esecuzione penale, anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, con particolare riguardo alle persone con bisogni specifici, quali popolazione femminile, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso;
 - b) sostiene l'attivazione di interventi e servizi atti a consentire misure alternative alla detenzione di minori e di madri con figli minori;
 - c) sostiene azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione o ex detenute.

Art. 52

(Politiche per le persone senza fissa dimora)

1. La Regione promuove azioni per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.
2. In particolare la Regione:
 - a) favorisce la sensibilizzazione culturale della società verso le persone senza fissa dimora;
 - b) promuove processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e accompagnamento sociale all'autonomia;
 - c) sostiene l'attivazione di strategie di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone;
 - d) sostiene l'attivazione di centri di prima accoglienza aperti ventiquattro ore su ventiquattro e di forme di accoglienza residenziale innovative, anche di tipo familiare, per la predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati in grado di avviare le persone a un graduale inserimento nella comunità.

Art. 53

(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città)

1. La Regione promuove le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, finalizzate a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari.
2. La Regione e gli enti locali promuovono iniziative sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa dirette a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuovono e incentivano la costituzione di banche dei tempi, come definite dall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), e di ogni altra iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia.

Art. 54

(Modalità di attuazione)

1. Nell'ambito del Piano sociale regionale e del Piano sanitario e sociosanitario regionale sono definite le modalità per l'attuazione delle politiche di cui al presente capo riferite al sistema integrato.

Capo II

Politiche sociosanitarie integrate

Art. 55

(Integrazione sociosanitaria)

1. L'integrazione sociosanitaria è finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi.

2. Le prestazioni sociosanitarie sono dirette alle persone con bisogni di salute complessi, che necessitano di risposte unitarie, sanitarie e di protezione sociale, anche di lungo periodo.

Art. 56

(Prestazioni sociosanitarie)

1. Ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, le prestazioni sociosanitarie si distinguono in:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- b) prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria;
- c) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera c), sono assicurate dai Comuni.

3. Al fine di garantire la piena e uniforme realizzazione dell'integrazione sociosanitaria, la Regione determina le prestazioni da ricondurre alle tipologie del comma 1, nonché gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, funzionamento e finanziamento delle prestazioni sociosanitarie.

Art. 57

(Erogazione delle prestazioni sociosanitarie integrate)

1. L'assistenza sociosanitaria integrata è erogata di norma utilizzando lo strumento dei progetti personalizzati, redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e di approcci multidisciplinari.

2. Per la definizione delle modalità tecnico-organizzative dei progetti di cui al comma 1, la Regione emana apposite linee guida.

Capo III

Programmi speciali di sostegno al reddito

Art. 58

(Interventi di sostegno economico)

1. Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse, i Comuni erogano contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente al permanere dello stato di bisogno.

2. I Comuni, in alternativa agli interventi di cui al comma 1, possono concedere prestiti sull'onore a tasso agevolato, secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito.

3. Per la realizzazione della misura di cui al comma 2, la Regione promuove l'adesione degli istituti di credito e definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, apposite linee guida.

Art. 59

(Reddito di base e progetti di inclusione per la cittadinanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di povertà ed esclusione sociale, la Regione, nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale di cui all'articolo 3, promuove interventi integrati volti a perseguire, in modo coordinato e armonico, l'autonomia economica e l'inclusione sociale delle persone di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in servizi e prestazioni, nonché in interventi monetari, di seguito denominati reddito di base per la cittadinanza. I servizi e le prestazioni sono predisposti dal Servizio sociale dei Comuni nell'ambito di progetti personalizzati, coordinati con il reddito di base per la cittadinanza.

3. Il reddito di base per la cittadinanza, attivato attraverso una sperimentazione della durata di cinque anni, decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, è erogato dal Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con i parametri definiti dal medesimo regolamento.

4. Con regolamento regionale sono definiti le caratteristiche e le modalità di attuazione del reddito di base per la cittadinanza e in particolare:

- a) gli indicatori di valutazione con riferimento alla misura;
- b) i requisiti soggettivi;
- c) il valore di reddito minimo, che tenga conto anche del patrimonio, al di sotto del quale il reddito di base per la cittadinanza interviene in termini integrativi;
- d) le modalità di coordinamento tra il reddito di base per la cittadinanza e gli ulteriori servizi e interventi di cui al comma 2;
- e) gli obblighi per i beneficiari.

5. Il valore di reddito minimo di cui al comma 4, lettera c), è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di cui al comma 4, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

7. La sperimentazione di cui al comma 3 è sottoposta a valutazione intermedia al termine del terzo anno e a valutazione finale al termine del quinto anno. Tali valutazioni sono effettuate dalla Giunta regionale, che si avvale di strumenti valutativi adeguati.

8. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 7, sono predisposte le modalità definitive di attuazione del reddito di base per la cittadinanza.

TITOLO IV

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Capo I

Norme finali, transitorie e finanziarie

Art. 60

(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate da parte degli enti locali.

Art. 61

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione, con particolare riferimento a:

- a) lo stato di attuazione del sistema integrato;
- b) le modalità di finanziamento del sistema integrato, evidenziando l'ammontare, le fonti e i criteri di ripartizione dei fondi agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;
- c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;
- d) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi e agli interventi attuati;
- e) l'attività svolta e i risultati attesi dal Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale;
- f) le modalità di coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
- g) le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo l'attività di formazione ha contribuito al miglioramento della qualità dei servizi;
- h) l'impatto di genere.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 62

(Modifica della legge regionale 41/1996)

1. L'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come inserito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 18/2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 bis

(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)

1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone disabili nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell'associazionismo nel settore della disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:

- a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
- b) esprime parere sul Piano sanitario e sociosanitario regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatici e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);
- c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone disabili;
- d) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;

- e) individua le proprie rappresentanze locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

3. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo annuo nella misura massima di 25.000 euro per le spese di funzionamento.

5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.».

Art. 63

(Modifica della legge regionale 8/2001)

1. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23/2004, le parole: «del Fondo sociale regionale e» sono soppresse.

Art. 64

(Modifica della legge regionale 20/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005, dopo le parole: «I servizi integrativi» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2, lettere a) e b),».

Art. 65

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 (Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio-assistenziale);
- b) l'articolo 56 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (modificativo dell'articolo 7 della legge regionale 35/1981);
- c) la legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82 (Esercizio delle funzioni socio-assistenziali dei soppressi Consorzi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 58 ed utilizzazione del relativo personale);
- d) la legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1981, n. 35 «Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio-assistenziale» e 21 dicembre 1981, n. 87 «Iniziative per favorire l'inserimento lavorativo, l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone handicappate»);
- e) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 (Svolgimento di funzioni socio-assistenziali da parte delle Comunità montane);
- f) l'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 40/1987);
- g) l'articolo 32 e il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
- h) la legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), a eccezione del comma 4 dell'articolo 22;
- i) l'articolo 88 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (modificativo dell'articolo 9 della legge regionale 33/1988);

- j) l'articolo 206 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell'articolo 7 della legge regionale 33/1988);
- k) l'articolo 5 della legge regionale 20/1995 (modificativo dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988);
- l) l'articolo 14 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (modificativo dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988);
- m) l'articolo 102 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (legge finanziaria 1990);
- n) la legge regionale 7 marzo 1990, n. 10 (Modifiche ed integrazioni a normative socio-assistenziali);
- o) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 (Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore);
- p) l'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale);
- q) l'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
- r) gli articoli 40, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinquies e 62 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
- s) il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo degli articoli 41 bis e 41 quater della legge regionale 49/1996);
- t) l'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (modificativo dell'articolo 41 quater della legge regionale 49/1996);
- u) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza);
- v) l'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);
- w) il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (modificativo dell'articolo 7 della legge regionale 10/1998);
- x) il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999);
- y) il comma 66 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002);
- z) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004);
- aa) gli articoli 6, 9, 12, 13, 14 e il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatici e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);
- bb) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).

2. A decorrere dall'1 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998);
- b) i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999;
- c) il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999);
- d) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8/2001 (modificativo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999);

- e) i commi 51 e 52 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001);
- f) il comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002.

3. A decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 32 della legge regionale 10/1998;
- b) il comma 62 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (modificativo dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998);
- c) i commi 8, 9 e 11 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativi dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998);
- d) la lettera d bis) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999;
- e) il comma 22 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002;
- f) l'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare);
- g) l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).

Art. 66

(Norme transitorie)

1. Le convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tali convenzioni e dei relativi atti attuativi si applicano le convenzioni adottate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modifiche.

2. Al fine di garantire la coerenza con la programmazione regionale in materia sociale e sociosanitaria e di assicurare l'esercizio della funzione di programmazione locale del sistema integrato, nonché per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3, la Regione promuove un'intesa tra i Comuni della provincia di Trieste e l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», volta alla definizione, entro il 31 dicembre 2006, dell'ambito distrettuale quale area di coincidenza del distretto sanitario e dell'ambito sociale. Resta ferma la necessità di istituire l'ufficio di direzione e programmazione di ambito di cui all'articolo 17, comma 5, e di individuare il responsabile di cui all'articolo 21.

3. Nelle more della definizione dell'ambito distrettuale di cui al comma 2, nel territorio della provincia di Trieste, l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è costituita dai sindaci, o loro delegati, del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti gli ambiti distrettuali.

4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 20, comma 7, si applicano i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 40, comma 8, della legge regionale 49/1996 e successive modifiche.

5. Nelle more dell'adozione del Piano sociale regionale continuano ad applicarsi gli atti adottati ai sensi della legge regionale 33/1988 e successive modifiche.

6. Il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tale regolamento continua ad applicarsi il regolamento previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 33/1988.

7. Nelle more dell'attuazione del sistema di accreditamento di cui all'articolo 33 possono stipulare contratti e possono convenzionarsi con il sistema pubblico i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 63, comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007.

9. Fino alla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sono autorizzati a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 41 secondo le vigenti disci-

plines di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998 e successive modifiche, dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004 e successive modifiche, nonché secondo quanto previsto dagli atti attuativi dell'articolo 39, comma 2, lettere 1 bis) e 1 ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come aggiunte dall'articolo 1, comma 1, della legge 162/1998.

10. Nelle more delle determinazioni di cui all'articolo 56, comma 3, si applica quanto disposto dall'articolo 41 della legge regionale 49/1996.

11. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 67

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 8, comma 2, lettera h), e 39, per gli interventi previsti dagli articoli da 43 a 46 e da 48 a 53, relativamente alla programmazione in materia di interventi e di servizi sociali, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui denominazioni sono sopresse le parole: «e di interventi per la famiglia».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4747 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4750 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: «all'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6».

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 e dell'articolo 37, commi 5 e 6, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 37, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui rispettive denominazioni sono sopresse le parole: «di soggetti non autosufficienti, anziani e disabili in condizioni di gravità».

8. Per le finalità previste dall'articolo 59, è autorizzata la spesa complessiva di 33 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione «Interventi tramite i Servizi sociali dei Comuni per il reddito di base di cittadinanza».

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 8 si provvede mediante prelevamento di complessivi 33 milioni di euro, suddivisi in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base

53.6.250.1.920 - capitolo 9700 (partita n. 110 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 marzo 2006

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

— Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;

- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Note all'articolo 2

- Il testo degli articoli 3 e 38 della Costituzione è il seguente:

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è il seguente:

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, è il seguente:

Art. 3

(Modalità di partecipazione degli enti locali alla programmazione e alla verifica)

1. Gli enti locali partecipano alla programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi attraverso le seguenti rappresentanze:

- a) a livello regionale: la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4;
- b) a livello aziendale: la Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, ovvero la sua Rappresentanza;
- c) a livello di distretto-ambito: l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), come sostituito dall'articolo 6, comma 1.

Nota all'articolo 10

- Per il testo dell'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 12

- Il Capo II della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, reca: «Aziende pubbliche di servizi alla persona».

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale 23/2004, è il seguente:

Art. 21**(Distretto)**

1. Il distretto è la struttura operativa mediante la quale l'Azienda per i servizi sanitari assicura una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione.

2. Il distretto è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari, sede di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali del territorio e può operare in modo coordinato con strutture private e di volontariato che offrono servizi sanitari e socio-assistenziali. A tal fine il suo ambito deve coincidere con quello del servizio sociale di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Il distretto costituisce altresì la struttura idonea in cui si concretizza il rapporto con le associazioni di volontariato del territorio.

3. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:

- a) corrispondenza dell'area distrettuale a una popolazione di almeno quarantamila abitanti;
- b) coincidenza dell'area distrettuale con quella complessiva di una o più circoscrizioni comunali o di uno o più comuni. All'ambito territoriale del distretto di area urbana possono essere aggregati piccoli comuni limitrofi per motivate ragioni di opportunità, legate alla presenza di vincoli o potenzialità socio-economiche, di viabilità e consolidata mobilità della popolazione.

4. È consentita deroga al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per particolari situazioni identificabili in:

- a) realtà montane o rurali con particolare dispersione della popolazione;
- b) eccezionali e motivate esigenze organizzative anche legate all'afflusso turistico stagionale.

5. Sulla base dei criteri di cui ai commi 3 e 4 il Direttore generale di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, entro centoventi giorni dall'attivazione della medesima, individua gli ambiti territoriali dei distretti, previo parere della Provincia e dei Comuni, da esprimersi entro trenta giorni, e trasmette il provvedimento all'approvazione della Giunta regionale.

6. Gli ambiti definiti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli determinati con il progetto obiettivo «Servizio sociale di base» approvato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni interessati adeguano alla nuova articolazione territoriale le preesistenti convenzioni e modalità organizzative.

7. Il distretto, attraverso i propri operatori ed in particolare i medici ed i pediatri di base, analizza la domanda ed orienta la stessa garantendo continuità terapeutica, indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento.

8. Il distretto assicura altresì il governo delle prescrizioni in materia di assistenza ospedaliera, assistenza extra ospedaliera, assistenza specialistica, assistenza protesica e termale, fungendo da centro ordinatore di spesa. Le relative prestazioni vengono erogate in parte direttamente ed in parte da altre strutture, istituzioni e professionisti accreditati, in base a protocolli operativi emanati dal Direttore generale.

8 bis. Le modalità organizzative del distretto e la localizzazione dei presidi e dei servizi sono effettuate con il Programma delle attività territoriali.

8 ter. Il distretto è caratterizzato da autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria e da contabilità separata.

9. Il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, sentiti l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, secondo il disposto di cui all'articolo 40 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche, il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Coordinatore sociosanitario, nei casi in cui è previsto che questi faccia parte della Direzione generale, nomina con provvedimento motivato il Direttore del distretto, individuandolo preferibilmente fra il personale dirigente dell'Azienda per i servizi sanitari medesima ovvero tra quello dirigente del servizio sociale dei Comuni. Il Direttore del distretto può essere altresì individuato tra i medici convenzionati da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 254/2000. È fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5.

10. Il Direttore del distretto attua le indicazioni della Direzione aziendale, rispondendone al Direttore generale, gestisce le risorse umane e finanziarie assegnate, operando con l'obiettivo di garantire alla popolazione l'ottimale accessibilità alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra questi e la continuità assistenziale; compito del Direttore di distretto è altresì quello di supportare la Direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto. Il medesimo Direttore non può essere preposto a più di un distretto nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari.

10 bis. Il Direttore del distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto dai responsabili delle unità operative, dai rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali, nonché da un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.

11. ABROGATO

Nota agli articoli 20 e 24

- Per il testo dell'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 8 ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come inserito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999, è il seguente:

Art. 8 ter*(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)*

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23/2004, è il seguente:

Art. 4*(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)*

1. In attuazione dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

- a) i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;
- b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) i criteri e le procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

2. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie sono stabiliti in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, fatte salve le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di ulteriori atti di indirizzo e coordinamento nazionali.

3. Fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, indicate dall'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per:

- a) trasferimenti, ristrutturazioni o adeguamenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie già in precedenza autorizzate;
- b) attività sanitarie e socio-sanitarie specificamente previste negli atti di programmazione regionale e negli atti di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali.

b bis) interventi relativi a strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche con destinazione vincolata in seguito a donazione, anche condotte o gestite da soggetti terzi;

b ter) interventi relativi a strutture sociosanitarie e socio-assistenziali destinate all'accoglimento residenziale di persone anziane i cui procedimenti autorizzativi sono iniziati entro il 15 gennaio 2002.

3 bis. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali destinate all'accoglimento residenziale di persone anziane, nonché i procedimenti autorizzativi all'esercizio delle relative attività, rimangono sospesi fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di determinazione del fabbisogno regionale di strutture residenziali per anziani, ferme restando le eccezioni di cui alle lettere a), b), b bis) e b ter) del comma 3.

4. La legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 e la legge regionale 20 aprile 1988, n. 21 sono abrogate a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

Note all'articolo 36

– Il testo dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 37

(Compiti della Regione)

1. Al fine di garantire omogeneità e assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

- a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;
- b) gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
- c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui all'articolo 36, comma 2, nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;
- d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo e i relativi percorsi formativi;
- e) le modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999 e delle somme stanziare dalla Regione per l'integrazione dei Fondi provinciali di cui all'articolo 39, comma 2, lettera d).

(omissis)

– Il testo dell'articolo 25, comma 6, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, è il seguente:

Art. 25

(Formazione)

(omissis)

6. È istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, presso la direzione centrale competente in materia immigrazione. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative.

(omissis)

Nota all'articolo 40

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, è il seguente:

Art. 4

(Concessione per la realizzazione e per la gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità)

1. Sulla base dei principi contenuti nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, possono procedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili di gestione economica mediante contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti concessionari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice di cui al comma 1, aventi a oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad esse strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

3. Il concedente, in relazione alla gestione economica dell'opera e fatto salvo il caso di equilibrio tra la tariffa di mercato e quella sociale, può intervenire nei modi e alle condizioni che seguono:

- a) con la previsione di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati; nel qual caso il soggetto concedente deve assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per

cento dell'importo totale dei lavori; il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili;

- b) con la previsione in capo al concessionario dell'obbligo del versamento di una parte dei profitti qualora gli introiti siano elevati per la presenza di un'utenza molto ampia; modalità e termini per il versamento sono disciplinati nel contratto di concessione.

4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a tali presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e, in mancanza della predetta revisione, il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

5. L'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione avviene mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato degli elaborati relativi alle preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.

6. Le concessioni di cui al presente articolo sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

- a) il prezzo di cui al comma 3, lettera a);
- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il rendimento;
- e) la durata della concessione;
- f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- g) le eventuali proposte di variante di progetto preliminare;
- h) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

7. I lavori possono avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

8. Alle licitazioni private per l'affidamento di concessioni di costruzione e gestione sono invitati i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

9. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, le Amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni dell'articolo 44, commi 2 e 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, limitando a un minimo di 3 e a un massimo di 10 il numero dei concorrenti.

10. I capitolati speciali d'appalto e il bando di gara per l'affidamento in concessione di opere pubbliche o di pubblica utilità indicano l'ordine di importanza degli elementi variabili da considerare, di cui al comma 6.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è il seguente:

Art 27

(Banche dei tempi)

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate «banche dei tempi».

2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, è il seguente:

Art. 3 septies

(Integrazione sociosanitaria)

1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
- b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.

4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.

6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.

7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.

Nota all'articolo 62

— Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 23/2004 è il seguente:

Art. 8

(Piano sanitario e sociosanitario regionale)

1. Il Piano sanitario e sociosanitario regionale definisce, in coerenza con le indicazioni del Piano sanitario nazionale, le strategie regionali in materia di sanità e di integrazione sociosanitaria.

2. Il Piano indica in particolare:

- a) gli obiettivi di salute perseguiti e i relativi indicatori di verifica;
- b) i livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale;
- c) gli interventi di riordino dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione e per conseguire maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell'uso delle risorse disponibili;
- d) i piani di carattere settoriale;
- e) i progetti obiettivo sociosanitari, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
- f) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario regionale verso il governo clinico, allo scopo di perseguire l'appropriatezza dell'assistenza e il miglioramento continuo della qualità dei servizi, anche mediante la salvaguardia di elevati standard assistenziali fondati sulla medicina basata sulle prove di efficacia;
- g) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione continua del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;

- h) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per ciascun anno di validità del Piano, al finanziamento corrente del Servizio sanitario regionale e i criteri generali di riparto;
- i) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per ciascun anno di validità del Piano, agli investimenti edilizi e tecnologici e i criteri generali di assegnazione.

3. Il Piano ha durata triennale ed è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.

4. Sui progetti obiettivo sociosanitari tra la Regione e la predetta Conferenza interviene apposita intesa.

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23/2004, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale)

(omissis)

7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

- a) addiviene all'intesa con la Regione sul Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;
- c) addiviene all'intesa con la Regione sui progetti obiettivo di carattere sociosanitario;
- d) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei componenti della Conferenza, parere obbligatorio ed eventuali osservazioni su altri provvedimenti regionali aventi contenuto pianificatorio in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e, in ogni caso, sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996 e successive modifiche, e sui criteri per il riparto della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali;
- e) collabora con la Regione per l'attuazione dei principi di cui dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);
- f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche;
- g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero- universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;
- h) partecipa, tramite apposita intesa con la Regione da stipularsi prima delle nomine, alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
- i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;
- l) designa due dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie.

(omissis)

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Servizi integrativi)

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.

2. Tra i servizi integrativi rientrano:

- a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;
- b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;
- c) i servizi educativi familiari, che possono avere particolari caratteristiche strutturali, pedagogiche e organizzative. Possono essere realizzati presso il domicilio delle famiglie che mettono a disposizione spazi domestici adeguati e prevedono l'affidamento a educatori di bambini di età inferiore a tre anni, in modo stabile e continuativo. Possono realizzarsi anche presso il domicilio degli educatori stessi, se adeguato.

3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualifica professionale adeguata alle finalità da assicurare. È comunque garantita la presenza di personale educativo in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia.

4. I servizi integrativi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno.

Note all'articolo 65

- La legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984)».
- La legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, reca: «Disposizioni in materia socio-assistenziale».
- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

(Presidi socio-assistenziali - Funzioni della Provincia)

1. ABROGATO

2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.

3. Fino all'entrata in vigore del piano socio-assistenziale, le Province provvedono, nell'ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.

4. Tali presidi comprendono:

- a) i centri e le residenze sociali di cui alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44;
 - b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.
- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22

(Progetti obiettivo ed azioni programmatiche)

1. ABROGATO

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. La Giunta regionale curerà inoltre la definizione, su proposta della Commissione regionale tecnico - consultiva in tema di disadattamento, devianza e criminalità, di un progetto pilota per l'avvio in tale campo di iniziative di recupero e reinserimento.

5. ABROGATO

- La legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, reca: «Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991)».
- La legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, reca: «Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994)».
- La legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, reca: «Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali».

- La legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990)».
- La legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, reca: «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002».
- La legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, reca: «Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale».
- La legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, reca: «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali».
- La legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)».
- La legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)».
- La legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)».
- La legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)».
- La legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)».
- La legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, reca: «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000».
- La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2001)».
- La legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)».
- La legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, reca: «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7».

Note all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 33/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 49/1996, è il seguente:

Art. 19

(Servizio sociale di base)

1. Il servizio sociale di base, inteso quale servizio di primo livello, diffuso sull'intero territorio regionale, ha compiti di informazione e di prevenzione, di rilevazione dei bisogni dell'utenza e di prima risposta, ove possibile, agli stessi. Le relative funzioni si articolano in: osservazione dei bisogni, raccolta di dati, segretariato sociale, analisi della domanda, presa in carico del caso, sostegno alla famiglia, verifica dell'efficacia degli interventi.

2. Il servizio di cui al comma 1 è impostato sulla multiprofessionalità degli operatori riuniti in equipe.

3. La gestione del servizio compete ai Comuni ovvero alle Comunità montane o alle Unità sanitarie locali, se a ciò delegate dai Comuni che ne fanno parte, e può avvalersi dell'apporto, tramite convenzione, di idonei soggetti privati.

4. Nei casi in cui l'articolazione territoriale del servizio includa più Comuni la sua organizzazione è attuata sulla base di una convenzione tra i medesimi, secondo un disciplinare-tipo predisposto dall'Amministrazione regionale; la stipula della convenzione predetta è condizione per l'ottenimento dei contributi regionali finalizzati al sostegno e allo sviluppo del servizio sociale di base.

5. La convenzione di cui al comma 4 determinerà il coordinamento fra i vari elementi ed apporti necessari all'organizzazione e al funzionamento del servizio; il referente organizzativo dello stesso è individuato nel Comune sede di distretto sanitario ovvero, nell'ipotesi di un bacino di utenza riferito a più distretti sanitari, nel Comune sede del distretto più popoloso.

6. Al fine dell'integrazione delle attività assistenziali di base le province stipulano con gli enti indicati al comma 3 del presente articolo apposite convenzioni nelle quali dovrà prevedersi l'affidamento agli stessi delle funzioni gestionali, di competenza provinciale, relative ai minori, alle gestanti, alle madri e all'assistenza ai ciechi e sordomuti con contestuale messa a disposizione del personale, dei beni e delle risorse finanziarie occorrenti; allo stesso fine dell'integrazione uno specifico protocollo d'intesa degli enti locali competenti con l'Unità sanitaria locale definirà il raccordo del servizio sociale di base con l'equipe di distretto sanitario e l'utilizzo, da parte del servizio sociale, degli operatori assistenziali di distretto del ruolo sanitario.

- Il testo dell'articolo 40, comma 8, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23/2004, è il seguente:

Art. 40

(Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale)

(omissis)

8. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea stessa previo parere dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale del distretto.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 16/1996, è il seguente:

Art. 15

(Registro regionale delle strutture di accogliimento residenziale)

1. È istituito, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale, il registro regionale delle strutture di accogliimento residenziale per finalità assistenziali, facenti capo ad enti, istituzioni ed organismi sia pubblici sia privati; detto registro viene periodicamente aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.

2. L'iscrizione nel registro è disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla sanità e all'assistenza sociale, salvo restando l'obbligo dell'adeguamento qualora richiesto ed entro termini di tempo prefissati, ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 3.

3. Le nuove strutture di ospitalità che intendono operare nel territorio regionale devono essere preventivamente riconosciute idonee a funzionare dal Sindaco del Comune dove hanno sede, che accerterà la sussistenza dei requisiti previsti da apposito Regolamento di esecuzione, che verrà adottato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Regolamento disciplinerà altresì l'attività regionale di vigilanza e controllo sulle strutture, che sarà esercitata anche avvalendosi dell'apporto di responsabili di servizi delle Unità sanitarie locali, del personale ispettivo delle medesime e di operatori di enti locali.

5. In attesa dell'emanazione del Regolamento di cui ai commi 3 e 4 rimane ferma la competenza delle Unità sanitarie locali prevista dall'articolo 1, penultimo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31.

6. La cancellazione dal registro ha luogo per il venir meno dell'attività di accogliimento o dei prescritti requisiti ed è disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale al lavoro e all'assistenza sociale.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/2003, è il seguente:

Art. 32

(Assegno di cura e assistenza)

1. La Regione promuove, attraverso incentivazioni economiche finalizzate, la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione; in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, la predetta finalità può realizzarsi tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare attraverso l'individuazione di un affidatario scelto dall'anziano stesso, o dai parenti fino al quarto grado o, in mancanza di questi, su proposta dei servizi sociali, dal sindaco del Comune di residenza.

2. L'assegno di cura e assistenza di cui al comma 1 viene erogato dall'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni, su conforme indicazione fornita dall'UVD nell'ambito del programma assistenziale personalizzato. Sulla base delle previsioni di tale programma, l'assegno di cura può essere alternativo o aggiuntivo alle altre forme di assistenza domiciliare previste all'articolo 23.

3. Beneficiari delle incentivazioni economiche sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1. Possono essere altresì beneficiari le persone singole ed i nuclei familiari che, pur non convivendo con i medesimi soggetti di cui al comma 1, si fanno carico del loro accudimento, previa assunzione, ai fini di cui al presente articolo, dell'impegno sottoscritto di dare applicazione, limitatamente alla parte di propria competenza, al programma assistenziale di cui al comma 2.

4. Le incentivazioni economiche sono graduate in relazione alla situazione economica di riferimento e all'incidenza sul programma assistenziale complessivo delle prestazioni non soddisfacenti dai servizi domiciliari pubblici e consistono in un contributo di importo non superiore al 60 per cento e, al fine di non inficiare la significatività dell'intervento, non inferiore al 20 per cento, del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata ad anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

5. Gli accertamenti e la verifica della rispondenza dell'assistenza prestata dai beneficiari dell'aiuto di cui al presente articolo con il programma di cui al comma 2 sono demandati al distretto.

6. ABROGATO

7. L'erogazione delle incentivazioni con le modalità previste dal presente articolo decorre dall'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la determinazione della situazione economica di riferimento, è fissato il limite economico oltre il quale non vi è titolo per l'ammissione al beneficio e vengono emanate indicazioni per la graduazione dello stesso secondo quanto previsto al comma 4.

— Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 21/2005, è il seguente:

Art. 9

(Interventi di sostegno economico)

1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che, per l'accudimento di persone non autosufficienti riconosciute ai sensi delle norme regionali vigenti, si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente.

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano tramite la concessione da parte degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di appositi contributi economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il personale di cui al comma 1 in qualità di datori di lavoro.

3. La Giunta regionale stabilisce la misura, la periodicità e la durata dei contributi nonché il limite di reddito oltre il quale non vi è titolo al percepimento.

4. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3.

5. I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).

6. Alle finalità di cui al presente articolo, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni provvedono con le risorse del Fondo sociale regionale per un importo non inferiore a quello specificamente assegnato.

7. ABROGATO

8. È abrogato, con decorrenza dall'1 gennaio 2005, il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

— Il testo dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 162/1998, è il seguente:

Art. 39

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

- a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
- b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
- c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
- d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
- e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

- f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
- g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
- h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
- i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
- l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;

l bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

l ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

– Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 49/1996 è il seguente:

Art. 41

(Organizzazione delle attività ad alta integrazione socio-sanitaria)

1. Il distretto di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994, è la sede dell'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali nella quale, attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale e di modelli organizzativi da definirsi con leggi di settore ed appositi indirizzi, si elaborano in forma integrata le risposte rivolte al soddisfacimento dei bisogni, comunque segnalati, riferiti alle seguenti aree ad alta integrazione socio-sanitaria:

- a) prevenzione e assistenza materno-infantile;
- b) assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone handicappate e disabili;
- c) tutela della salute delle persone anziane;
- d) cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti;
- e) cura e recupero dei soggetti malati di mente;
- f) situazioni di non autosufficienza, temporanea o permanente, derivanti da patologie diverse.

2. Le conseguenti attività di competenza, rispettivamente, del settore socio-assistenziale e di quello sanitario sono definite, sul piano istituzionale, mediante le intese di programma ovvero la delega di cui all'articolo 4 della legge regionale 12/1994.

3. I modelli organizzativi di cui al comma 1 rivestono, in relazione alle materie ad alta integrazione socio-sanitaria, carattere di multidisciplinarietà e prevedono l'utilizzo di personale sanitario e socio-assistenziale dipendente, rispettivamente, dal Servizio sanitario regionale e dai Comuni.

4. L'assetto organizzativo dei servizi si ispira a criteri di flessibilità e assicura comunque accessibilità e vicinanza agli utenti.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 136

- d'iniziativa dei consiglieri Molinaro, Blasoni, Ciriani, Guerra, Gottardo, presentato al Consiglio regionale il 31 maggio 2005 e assegnato alla III Commissione permanente il 6 giugno 2005;

Progetto di legge n. 151

- d'iniziativa dei consiglieri Alzetta, Battellino, Canciani, Degano, Ferone, Malattia, Metz, Zorzini, Zvech, presentato al Consiglio regionale l'1 agosto 2005 e assegnato alla III Commissione permanente l'8 agosto 2005;

- esaminati dalla III Commissione permanente nelle sedute del 7, 14, 20 e 21 settembre 2005, nonché dell'11, 12, 14, 17 e 27 ottobre 2005; in quest'ultima seduta abbinati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, con nomina di un Comitato ristretto;
 - esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute del 16 novembre 2005 e dell'11, 19, 24 e 25 gennaio 2006, con approvazione di un testo unificato;
 - esaminati dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nelle sedute del 31 gennaio 2006 e del 7, 8 e 14 febbraio 2006; in quest'ultima seduta approvati a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Alzetta e relazioni di minoranza dei consiglieri Blasoni, Molinaro e Ritossa;
 - esaminati dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione permanente, nelle sedute, antimeridiana e pomeridiana, dell'1 e 2 marzo 2006 e in quest'ultima approvati a maggioranza, con modifiche.
 - trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/2254-06 del 24 marzo 2006.
-
-